

## **Non profit, sugli aiuti ricevuti dalle Pa scattano nuovi oneri informativi**

Scattano i nuovi obblighi in tema di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ma gli adempimenti non sempre sono collegati ad una specifica sanzione, nè tantomeno alle dimensioni dell'ente. Entro il prossimo 28 febbraio, le associazioni e fondazioni che nell'anno 2018 abbiano ricevuto da soggetti pubblici qualsiasi tipo di vantaggio economico, per un importo pari o superiore a 10mila euro, sono tenute a pubblicare le relative informazioni sul proprio sito internet o portale digitale (articolo 1, comma 125 e seguenti della legge 124/2017).

Gli adempimenti in questione, infatti, hanno creato sin da subito notevoli perplessità negli operatori del non profit, anche in ragione di una loro possibile sovrapposizione con le regole introdotte, quasi in contemporanea, dalla riforma del Terzo settore. Sul tema è intervenuto poche settimane fa anche il ministero del Lavoro, chiarendo con Circolare n. 2/2019 alcune questioni applicative.

Va considerato, in particolare, che la legge 124/2017 elenca tra i soggetti tenuti agli obblighi informativi tutte le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengano rapporti economici con la Pa: gli adempimenti in questione, quindi, riguardano tutti gli enti che adotteranno a breve la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), iscrivendosi in una delle sezioni dell'istituendo Registro unico nazionale.

Sul punto, la Circolare n. 2/2019 specifica che spetterà agli uffici del medesimo ministero del Lavoro vigilare sulla corretta pubblicazione delle informazioni da parte di questi soggetti, nell'ambito dei poteri di controllo attribuitigli dal Codice del Terzo settore. È bene evidenziare, tuttavia, che lo stesso Codice prevede già per gli Ets specifici oneri in tema di pubblicità e rendicontazione, proprio al fine di assicurare la massima trasparenza sull'utilizzo delle risorse. Nel sistema delineato dalla riforma, però, gli obblighi informativi sono tarati sulla struttura e sulle dimensioni degli enti: così, ad esempio, la pubblicazione sul sito dei compensi attribuiti agli amministratori e ai dirigenti è obbligatoria per tutti gli enti con entrate superiori a 100mila euro, mentre la redazione del bilancio sociale è obbligatoria per gli Ets con entrate superiori a un milione di euro, oltre che per le imprese sociali.

Le disposizioni della legge 124 non sembrano invece considerare l'impostazione sistematica della normativa sul Terzo settore. Da un lato, infatti, si fa riferimento alla categoria delle "Onlus", che dovrà scomparire con la piena operatività della riforma (a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea e della messa in funzione del Registro unico). Dall'altro, si prevede anche per gli enti dotati di minore risorse un notevole appesantimento procedurale, che rischia di tradursi in una duplicazione di informazioni e adempimenti: si pensi alla possibile sovrapposizione con gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione in ordine al contributo del 5 per mille, o agli obblighi informativi che sono comunque previsti a carico della stessa Pa che eroga i contributi.

Altro aspetto da evidenziare è la mancata previsione di un'apposita sanzione per associazioni, fondazioni e Onlus, con possibili ripercussioni sull'effettivo allineamento agli obblighi informativi. Attenzione, però, al particolare caso delle cooperative sociali: come chiarito dalla citata Circolare n. 2/2019 questi enti, nonostante rivestano la qualifica di Onlus di diritto, devono fare riferimento alle regole più stringenti previste per le imprese. Le cooperative sociali, pertanto, sono tenute a dare evidenza dei vantaggi economici ricevuti dai soggetti pubblici nella nota integrativa al bilancio. In caso di inadempimento, scatta in questo caso l'obbligo di restituire integralmente le somme percepite.